



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO _____, n. ____.

Schema di regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi (24 gennaio 2014)

Relazione introduttiva

L'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 247/2012 affida al Consiglio nazionale forense la competenza ad adottare un regolamento di disciplina delle modalità di istituzione e delle Scuole forensi presso gli Ordini territoriali. Si tratta di un importante riconoscimento di una realtà già operante da anni sul territorio, che contribuisce in maniera determinante alla formazione dei praticanti e degli avvocati. Peraltro, la previsione di una disciplina unitaria ha il vantaggio di assicurare uniformità delle condizioni in cui le Scuole operano, garantendo altresì forme di controllo sulla qualità del servizio formativo erogato.

La bozza di regolamento – frutto anche di un approfondito confronto, attraverso la Scuola superiore dell'Avvocatura, con le Scuole forensi già operanti sul territorio – cerca di rispondere a tali premesse. In particolare, con riferimento all'uniformità delle condizioni di funzionamento delle Scuole, si segnala l'art. 1, comma 2, della bozza, che espressamente fa riferimento alla necessità di «garantire l'omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l'accesso e della qualità dell'offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense». In attuazione di tale previsione, l'art. 7 della bozza assegna alla Scuola superiore dell'Avvocatura una specifica funzione di coordinamento delle attività delle Scuole, da esplicarsi anche attraverso l'adozione, d'intesa con il CNF, di linee guida e indirizzi.

La Scuola forense, nelle intenzioni della bozza che segue, dovrebbe giungere a rappresentare l'articolazione principale del Consiglio dell'Ordine per tutto ciò che riguarda le attività formative ad esso affidate. Peraltro, a ciò non corrisponde il necessario accentramento delle attività formative in capo all'Ordine circondariale giacché, per un verso, il regolamento non incide sulla possibilità, per altri soggetti, di organizzare attività di formazione e, per altro verso, è ampiamente prevista la possibilità, per il Consiglio dell'Ordine, di istituire la Scuola in convenzione con le associazioni e con le Università.

Le funzioni della Scuola forense sono:

a) l'organizzazione dei corsi di formazione obbligatori per i tirocinanti di cui all'art. 43 della legge;

b) le attività di formazione continua affidate agli Ordini circondariali, di cui, in generale, all'art. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge (organizzazione di singoli eventi formativi).

c) Viene inoltre previsto che, nell'ambito delle attività formative propedeutiche all'acquisizione del titolo di specialista, le convenzioni stipulate, per l'organizzazione di dette attività, tra Ordini e Dipartimenti di Giurisprudenza ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge, possano prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione di tali attività.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Quanto al finanziamento, la bozza di regolamento disciplina un modello misto, prevedendo che, accanto alla destinazione di fondi da parte dell'Ordine o degli Ordini che hanno provveduto ad istituirla, la Scuola forense possa finanziare il proprio funzionamento attraverso la riscossione di contributi di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, rigorosamente finalizzati alla copertura delle spese, nel rispetto del necessario carattere non lucrativo delle attività formative (art. 4, comma 3, della legge professionale). Si prevede, inoltre, che Ordini e Scuole possano stipulare convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per il finanziamento delle attività della Scuola.

Al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa, l'art. 6 della bozza prevede infine criteri di selezione dei docenti rigorosi e fondati sulla valutazione del merito attraverso l'esame dei curricula.

Schema di regolamento

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 24 gennaio 2014

Visto l'art. 29, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di adottare un regolamento di disciplina delle modalità di istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi presso gli Ordini territoriali;

Visti gli artt. 9, comma 3, 11, comma 4, 29, comma 1, lett. d), 40 e 43 della medesima legge;

Considerata la necessità di provvedere a dettare norme necessarie ai fini della istituzione ed organizzazione da parte degli Ordini circondariali delle Scuole forensi;

ADOTTA il seguente schema di regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito anche "legge professionale"), le modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine circondariale.

2. Il presente regolamento detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta affidata all'autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge professionale e dal presente regolamento, al fine di garantire l'omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l'accesso e della qualità dell'offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 2

Istituzione delle Scuole forensi

1. Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all'uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell'art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento.

2. Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

3. La Scuola forense ha sede presso l'Ordine che l'ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della Convenzione.

Articolo 3

Competenze delle Scuole forensi

1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

2. In particolare:

a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;

b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale.

Articolo 4

Finanziamento delle Scuole forensi

1. Le Scuole forensi sono dotate di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

2. L'Ordine circondariale provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense attraverso la destinazione di fondi. Qualora la Scuola forense sia costituita in convenzione tra più Ordini, i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione istitutiva.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo.

5. Gli Ordini e le Scuole forensi promuovono la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati, volte al finanziamento delle attività formative.

Articolo 5

Organi della Scuola forense

1. Sono organi della Scuola forense:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato scientifico .

2. Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

3. Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

4. Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola.

5. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico.

6. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni.

7. I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.

Articolo 6

Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti

1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

2. Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei *curricula*, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

4. Le Scuole forensi provvedono al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.

Articolo 7

Coordinamento tra le Scuole forensi e ruolo della Scuola superiore dell'Avvocatura

1. La Scuola superiore dell'Avvocatura vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell'offerta formativa.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Scuola superiore, d'intesa con il Consiglio nazionale forense, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi all'organizzazione ed ai contenuti delle attività formative, previa consultazione delle Scuole forensi.

3. La Scuola superiore promuove il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le Scuole forensi al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al modello delineato dalle linee guida di cui al comma 2.

4. La Scuola superiore organizza, con cadenza annuale, una Conferenza delle Scuole forensi dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento.

Articolo 8

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consigionazionaleforense.it.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, le Scuole forensi già esistenti si adeguano, ove necessario, alle previsioni del medesimo.